

**Nota prot. n. P1250/4109 Sott. 44/B del 21/09/1998**

**D.M. 19/08/96 – Titolo VIII (teatri tenda e strutture simili) applicabilità alle “sagre paesane”**

### **Quesito Comando**

Il Decreto in oggetto, al titolo VIII punto 8.1, prevede che l'ubicazione di teatri tenda e strutture simili deve essere rispondente a quanto previsto al punto 7.1.

Il terzo comma del punto 7.1 recita: *in ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto non inferiore a 20 m.*

Nella provincia di \_\_\_\_\_, ma si ritiene anche in molte altre realtà, si svolgono nel periodo estivo le cosiddette “sagre paesane” che, in genere, prevedono l'installazione di strutture metalliche coperte da teloni in classe 2 di reazione al fuoco.

Tali strutture sono abbastanza limitate nelle dimensioni (400-600 m<sup>2</sup>) e vengono quasi sempre installate nelle piazze dei paesi, nei sagrati delle chiese e, comunque, in classici luoghi di aggregazione; talvolta vengono realizzate in adiacenza a fabbricati esistenti per sfruttarne i locali a fini logistici.

Differentemente dai circhi e altri impianti simili, i tendoni in questione non necessitano di controventature esterne che impongono, chiaramente, una congrua distanza per l'approntamento della struttura.

Ciò premesso, si chiede di voler far conoscere se la disposizione relativa alla distanza di 20 metri debba essere applicata anche alle installazioni in argomento oppure sia accettabile e sufficiente, come si ritiene, l'interposizione di uno spazio scoperto, così come definito al punto 1.12 del Decreto 30 novembre 1983, fra il tendone e gli edifici circostanti.

Si rimane in attesa di cortese riscontro.

### **Parere Ispettorato**

Si trasmette in allegato il quesito formulato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco riguardante la distanza di sicurezza che deve intercorrere tra tendoni (m<sup>2</sup> 400 ÷ 600 ≅) utilizzati nelle sagre paesane e gli edifici circostanti.

In proposito questo Ispettorato ritiene che qualora in tali strutture vengano svolte manifestazioni di pubblico spettacolo come definite all'art. 1 del D.M. n. 149 del 19/8/96, la distanza di che trattasi debba essere di m. 20. Negli altri casi invece essa può essere limitata a quella necessaria per interporre tra teloni ed edifici lo spazio scoperto come definito al punto 1.2 del DM/83.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro.

### **Risposta Ministero**

Con riferimento al quesito posto con le note riportate a margine, inerente l'argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.